

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2019/709 DELLA COMMISSIONE

del 6 maggio 2019

relativa alla nomina del gestore della rete per le funzioni della rete di gestione del traffico aereo (ATM) del cielo unico europeo

[notificata con il numero C(2019) 3228]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 551/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, sull'organizzazione e l'uso dello spazio aereo nel cielo unico europeo («regolamento sullo spazio aereo») ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 2, lettera b),

previa consultazione del comitato per il cielo unico,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 6, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 551/2004, gli Stati membri hanno affidato a Eurocontrol, mediante la sua unità centrale di gestione dei flussi (CFMU), la gestione dei flussi di traffico aereo.
- (2) Con la decisione C(2011) 4130 final, del 7 luglio 2011, la Commissione ha nominato Eurocontrol gestore della rete per lo svolgimento dei compiti necessari all'esecuzione delle funzioni della rete ATM del cielo unico europeo tra il luglio 2011 e il dicembre 2019.
- (3) La Commissione ha riesaminato periodicamente l'efficienza di Eurocontrol, nello svolgimento dei compiti ad esso assegnati, nel periodo compreso tra il 2011 e il 2016. La Commissione ha giudicato il lavoro svolto da Eurocontrol soddisfacente relativamente agli aspetti operativi.
- (4) Nel 2017 la Commissione ha riesaminato la *governance*, gli accordi finanziari e gli aspetti relativi ai costi di base e all'efficienza dal punto di vista dei costi delle funzioni della rete ATM e ha concluso che al gestore della rete dovrebbe essere concessa una maggiore autonomia di gestione. Con la decisione n. XI/91 (2017), del 1º novembre 2017 ⁽²⁾, il direttore generale di Eurocontrol ha accordato tale autonomia al direttore incaricato della gestione della rete, che svolge le funzioni di gestore della rete presso Eurocontrol.
- (5) La Commissione ha inoltre concluso che, rispetto al periodo 2011-2016, le funzioni della rete ATM dovrebbero essere svolte in modo migliore e più efficiente dal punto di vista dei costi, in particolare evitando di duplicare inutilmente gli sforzi. In questo modo si risparmierebbero risorse finanziarie e di personale per lo svolgimento di tali funzioni negli Stati membri, o almeno non le si aumenterebbe.
- (6) Tenuto conto della valutazione complessivamente positiva, dal punto di vista dell'efficienza in termini di costi, riguardo allo svolgimento dei compiti di gestore della rete da parte di Eurocontrol nel primo e nel secondo periodo di riferimento per il sistema di prestazioni, di cui all'articolo 8 del regolamento di esecuzione (UE) n. 390/2013 della Commissione ⁽³⁾, nonché della necessità di garantire la continuità operativa delle funzioni della rete ATM, il 17 luglio 2018 la Commissione ha invitato Eurocontrol ad avanzare una proposta. La Commissione ha chiesto a Eurocontrol di dichiarare la propria disponibilità ad essere nuovamente designato come gestore della rete e la propria capacità a svolgere tale funzione, in conformità ai criteri di cui all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 551/2004. A tale riguardo, ha altresì chiesto a Eurocontrol di descrivere le modalità con cui soddisferebbe le condizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/123 della Commissione ⁽⁴⁾, e di spiegare come, una volta ricevuta la nomina, rispetterebbe le prescrizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 4, di tale regolamento.
- (7) Nella sua proposta del 17 dicembre 2018, Eurocontrol ha fornito informazioni relativamente alle condizioni di cui all'articolo 4, paragrafi 3 e 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/123.

⁽¹⁾ GUL 96 del 31.3.2004, pag. 20.

⁽²⁾ Decisione riguardante la delega al direttore incaricato della gestione della rete di poteri e/o dell'autorità di firma in caso di questioni riguardanti i servizi di supporto forniti da altre unità dell'agenzia, la procedura di bilancio per la gestione della rete, le riunioni tecniche nell'ambito del dialogo sociale con il personale addetto alla gestione della rete e gli accordi operativi e tecnici necessari per l'esercizio delle funzioni della rete da parte di Eurocontrol.

⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 390/2013 della Commissione, del 3 maggio 2013, che istituisce un sistema di prestazioni per i servizi di navigazione aerea e le funzioni di rete (GUL 128 del 9.5.2013, pag. 1).

⁽⁴⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2019/123 della Commissione, del 24 gennaio 2019, che reca norme dettagliate per l'attuazione delle funzioni della rete di gestione del traffico aereo (ATM) e abroga il regolamento (UE) n. 677/2011 della Commissione (GU L 28 del 31.1.2019, pag. 1).

